



COMUNE DI CIGLIE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

Elezione Commissione Elettorale comunale

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Straordinaria, di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRERO ADRIANO - Sindaco	Sì
2. BOASSO MAURO - Vice Sindaco	Sì
3. BARICALLA SONIA - Consigliere	Sì
4. BIANCO EVA - Consigliere	Sì
5. CANAVESE PAOLO - Consigliere	Sì
6. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere	Sì
7. PEIRONE LUCA - Consigliere	Sì
8. PEISINO LAURA - Consigliere	Sì
9. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere	Sì
10. RICCA SARA - Consigliere	Sì
11. ROZIO MANUELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza la Dott.ssa BAUDINO LAURA – Segretario Comunale – il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRERO ADRIANO , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale con le consultazioni elettorali dell' 8 e 9 giugno 2024 è necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione Elettorale Comunale;
- a norma dell'art. 41, secondo comma, D.Lgs. 267/2000, l'elezione dei componenti della Commissione di che trattasi deve essere effettuata nella prima seduta del nuovo consiglio comunale;

Richiamato l'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:

«(1) (comma così:

– modificato dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

(2) (comma così:

– sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
– sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
– modificato dall'art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;

Dato atto che in applicazione del combinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell'art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati n. dieci consiglieri comunali, deve dare corso all' elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti;

Visto l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:

«1. (Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

Acquisito l'allegato parere favorevole di cui all'art. 49 primo comma di cui al D.Lgs. 267/2000, espresso sotto il profilo tecnico;

Dato atto che le votazioni svoltesi per scrutinio segreto, da parte degli aventi diritto, scrutatori i consiglieri Bianco Eva e Marengo Gianfranco, hanno dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

NOMINA DEI COMPONENTI EFFETTIVI

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco

Schede bianche: zero

Schede nulle: zero

Riportano voti:

Canavese Paolo n. 4 voti

Rebaudengo Bruno n. 3 voti

Baricalla Sonia n. 3 voti

NOMINA DEI COMPONENTI SUPPLENTI

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco

Schede bianche: zero

Schede nulle: zero

Riportano voti:

Riportano voti:

Bianco Eva n. 3 voti

Peirone Luca n. 4 voti

Peisino Laura n. 3 voti

Rilevato che i risultati delle votazioni sopra riportati rispettano i quorum indicati all'art. 13 del DPR 223/1967;

DELIBERA

1. Di costituire, per quanto in narrativa indicato, la Commissione Elettorale Comunale nelle persone dei signori consiglieri:

COMPONENTI EFFETTIVI	COMPONENTI SUPPLENTI
Canavese Paolo	Peirone Luca
Rebaudengo Bruno	Bianco Eva
Baricalla Sonia	Peisino Laura

2. Di dare atto che la Commissione Elettorale Comunale costituita come nel punto precedente è stata individuata dall'unica lista presentata e presente in Consiglio.

Il presente verbale ai sensi dell'art.12, comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : FERRERO ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Baudino Laura